



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



REGIONE
LAZIO

All.1

**CONVENZIONE DIDATTICA TRA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA E L'ASL
RIETI
PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA
NELLA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: REUMATOLOGIA
DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
(struttura COLLEGATA- Regione Lazio)**

TRA

l'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

SAPIENZA Università di Roma, in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma il 06/10/1962, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/04/2017, in prosieguo denominata "Università"

VISTO

Il D.P.R. n. 382/1980 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e ss.mm.ii.;

L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Il D.Lgs. n. 368/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e ss.mm.ii.;

Il D.M. n. 270/2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e ss.mm.ii.;

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 68/2015 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e ss.mm.ii.;

Il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 402/2017 “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” e ss.mm.ii.;

Il Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la Regione Lazio, firmato dai rispettivi legali rappresentanti il 10.02.2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 in data 21.06.2016;

il verbale n. 11 del 20/11/2024 della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente Convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra SAPIENZA Università di Roma e l’ASL Rieti di seguito denominata Azienda, per l’ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Reumatologia, l’Università si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell’Azienda per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art.1:

- a) l’Azienda dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all’allegato 1 del D.I. n.402/2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione. Tale allegato si intende integralmente richiamato, ed è parte integrante del presente protocollo;
- b) l’Azienda mette a disposizione dell’Università le proprie strutture, (indicate nell’allegato A quale parte integrante del presente accordo), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l’attività necessaria alla formazione degli specializzandi, così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all’art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- c) l’Azienda dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- d) l’Università può attribuire ai Dirigenti dell’Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell’Azienda come previsto dal Protocollo di Intesa con la Regione Lazio, art. 23 comma 4 lett. F)), per l’esperimento di

compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile, presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. 17-8-1999, n. 368, dall'art. 6 del D.Lgs., n. 502/1992 e ss.mm.ii. e del D.M. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In conformità all'art. 10, comma 3, della Legge n.24/2017, lo specializzando provvede alla stipula di un'assicurazione per gli eventi determinati da colpa grave.

In caso di infortunio durante l'attività assistenziale, compreso l'infortunio itinere, l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Sorveglianza sanitaria

Per quanto previsto dal Protocollo d'Intesa con la Regione Lazio, all'art. 23 comma 9, l'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati, in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene

nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dell'Azienda sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 9 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e ss.mm.ii, , nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 10 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 11 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal 1 novembre 2024 ed ha durata pari a 5 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti, _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

SAPIENZA Università di Roma

La Rettrice
Prof.ssa Antonella Polimeni

ALLEGATO A

DESCRIZIONI DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

Si ricorda che l'atto convenzionale deve essere accompagnato da un allegato, parte integrante dell'accordo stesso, con la descrizione dettagliata e comprensiva di codice NSIS delle Strutture (UOC, UOS; ecc.) e delle attrezzature (locali, arredi, strumenti) messe a disposizione dell'Azienda per le esigenze didattico scientifiche della Scuola di Specializzazione oggetto di convenzione.

La Convenzione verrà stipulata tra la Scuola di Specializzazione in Reumatologia SAPIENZA Università di Roma e l'UOSD Reumatologia del Dipartimento di Medicina Interna dell'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti - NSIS 2602 .

L'UOSD Reumatologia del Dipartimento di Medicina Interna di Rieti presenta i seguenti standard:

- Struttura di Degenza Ordinaria e di Day Hospital (terapia con farmaci biotecnologici ed accesso ai PAC Reumatologici).
- Ambulatori plurisettimanali dedicati alle attività reumatologiche.
- Laboratori didattici ed assistenziali.
- Servizio di supporto (sala riunioni, locali per specializzandi, deposito attrezzature).
- Aule per esercitazioni pratiche.
- Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici (computer per studenti, capillaroscopio, ecografo).
- Strutture radiologiche collegate per percorsi formativi.
- Arredi e strumenti tecnologiche dell'aula ordinaria (postazioni individuali, lavagna luminosa e videoproiettore).

FIRMA

ALLEGATO B

Atto di formale impegno degli organismi che hanno la disponibilità delle strutture non universitarie coinvolte nella formazione ed inserite nella rete formativa (previsto ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera D) del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017)

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti manifesta il proprio impegno formale:

- al rispetto alla normativa comunitaria, statale e regionale;
- all'accettazione dei controlli dell'Osservatorio nazionale e regionale;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali;
- al rispetto, con riguardo al personale dipendente ed in formazione, della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili;
- al rispetto della programmazione formativa della Scuola di specializzazione con deliberato dal relativo Consiglio di Scuola;
- alla garanzia che la tipologia, il volume e gli esiti delle attività assistenziali e sanitarie della struttura da accreditare siano adeguate agli standard e requisiti previsti per le singole Scuole di specializzazione; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia, per la singola Scuola di specializzazione, ove previsto, dell'utilizzo di un numero adeguato di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali dedicati alle formazioni; *(solo per convenzioni per attività assistenziale)*
- alla garanzia che la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei.

FIRMA
